

CONVENZIONE

**ESENTE DALL'IMPOSTA DI BOLLO
EX ART. 17 D.L.GS 4/12/97 N. 460**

TRA

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito denominato INAIL) codice fiscale n. 01165400589 e partita IVA n. 0096891004 con Sede e domicilio fiscale in P.le G. Pastore n. 6 Roma, C.A.P. 00144, rappresentata dal Dott. Nicola Negri nella qualità di Direttore regionale Inail Abruzzo;

E

Fondazione Padre Alberto Mileno ONLUS, codice fiscale e partita IVA 01612240695 con sede e domicilio fiscale in viale Dalmazia 116, Vasto (CH), rappresentata dal sig. Franco Berti nella qualità di legale rappresentante;

PER

L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI RIABILITAZIONE

PREMESSO CHE

in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'Accordo quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro (Inail);

l'articolo 2, comma 2, dell'Accordo quadro, prevede che "l'Inail, d'intesa con la Regione interessata, mediante l'utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo";

in data 6 ottobre 2015 l'Inail e la Regione Abruzzo hanno stipulato un Protocollo d'intesa in attuazione del predetto Accordo-quadro;

in data 21 aprile 2016 l'Inail e la Regione Abruzzo hanno stipulato una Convenzione con la quale hanno individuato le strutture, in possesso della prescritta autorizzazione all'esercizio delle attività ed accreditamento istituzionale ai sensi della L.R. n. 32/2007, con le quali l'Inail può stipulare convenzioni finalizzate all'erogazione di prestazioni integrative (LIA - livello integrativo di assistenza) necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo;

in data 19/9/2019, con Delibera della Giunta regionale Abruzzo n. 514, sono stati rinnovati, senza soluzione di continuità, i predetti accordi istituzionali di durata triennale, ciascuno per un ulteriore periodo di tre anni, ovvero fino al 6 ottobre 2021 il Protocollo di intesa e fino al 21/4/2022 la relativa Convenzione attuativa, dando atto che le strutture attraverso le quali l'Inail assicura a proprio esclusivo carico le prestazioni

INAIL.31000.11/03/2020.0000368

sanitarie riabilitative integrative (LIA) sono quelle risultanti dall'elenco pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del portale istituzionale della Regione Abruzzo; tra Inail e Fondazione Padre Alberto Mileno ONLUS (di seguito denominata "la Struttura") era stata stipulata, in vigore del precedente Protocollo di intesa e Convenzione con la regione Abruzzo, una apposita convenzione per l'erogazione di prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale di fisiochinesiterapia e successiva appendice alla stessa, giunte a scadenza in data 28/07/2019, nelle more delle procedure di rinnovo di cui al punto precedente.

La Struttura è inclusa nell'elenco di cui sopra, in quanto in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività e di accreditamento, con assegnazione di relativo budget per l'erogazione di prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale di fisiochinesiterapia ed è interessata ad erogare in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, su richiesta dell'INAIL e con oneri a carico dello stesso, le prestazioni integrative (LIA), di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione;

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2

Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'erogazione in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni integrative (LIA), di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione.

A tal fine le parti concordano di individuare specifici percorsi assistenziali integrati a favore degli infortunati e tecnopatici per garantire la massima tempestività nell'erogazione delle prestazioni riabilitative.

Art. 3

Modalità di erogazione delle prestazioni

La Struttura assume l'obbligo di erogare le prestazioni richieste come di seguito specificato:

- visita fisiatrica – rientrante nei livelli essenziali di assistenza (LEA) – con definizione del piano riabilitativo individuale;
- prestazioni riabilitative incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA) – prescritte su ricettario fornito dalla Asl – nel rispetto del vigente nomenclatore tariffario regionale e nei limiti del budget assegnato alla struttura medesima;

- prestazioni integrative di riabilitazione (LIA), alle condizioni di cui al nomenclatore tariffario allegato alla presente convenzione, della quale costituisce parte integrante.

La Struttura si impegna ad effettuare la visita fisiatrica, con definizione e restituzione all'Inail del piano riabilitativo individuale, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell'impegnativa su ricettario Asl, trasmessa, in copia, dall' Inail alla struttura tramite posta certificata.

Il piano riabilitativo individuale dovrà essere autorizzato dall' Inail.

La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni riabilitative con la tempestività necessaria e comunque nel rispetto dei tempi indicati nel progetto riabilitativo autorizzato dall'Inail, da avviare entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'autorizzazione. L'impegno di cui sopra è assunto con riferimento all'intero percorso riabilitativo, comprensivo sia delle prestazioni LEA (livello essenziale di assistenza) sia delle prestazioni integrative (LIA), per il quale l'assistito Inail è indirizzato alla Struttura, individuata, su libera scelta dell'assistito stesso, tra quelle convenzionate con l'Istituto, anche in ragione del criterio di prossimità territoriale.

Per ogni giorno di ritardo non giustificato nell'avvio del progetto riabilitativo per il quale la Struttura non proverà la dipendenza da cause non alla stessa imputabili, sarà applicata una penale dell'1% dell'importo della fattura.

Qualora i sanitari della struttura ravvisino la necessità di prestazioni ulteriori rispetto a quelle già autorizzate dall'Inail, l'erogazione delle stesse dovrà essere previamente autorizzata dall'Istituto.

I flussi operativi verranno determinati dall'Inail e concordati con la singola Struttura.

Art. 4

Corrispettivi delle prestazioni rese

La Struttura non richiederà alcun pagamento agli assistiti INAIL per le prestazioni di cui al presente accordo e, una volta effettuate le prestazioni autorizzate, emetterà fattura a carico dell'Inail.

L'INAIL previa verifica della regolare esecuzione, provvederà al pagamento delle fatture emesse dalla Struttura entro 60 giorni dalla ricezione, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul c/c bancario con codice IBAN

La Struttura si impegna a dare tempestiva comunicazione all'Inail di ogni variazione delle coordinate bancarie indicate nella presente convenzione.

Qualora il percorso riabilitativo preveda anche prestazioni incluse nei Livelli essenziali di assistenza (LEA) prescritte da medici del Servizio sanitario o da medici dell'Inail su ricettario fornito dalla Asl, il rimborso delle predette prestazioni sarà richiesto dalla Struttura alla competente Asl, con le modalità ordinariamente seguite per il rimborso delle prestazioni erogate in regime di accreditamento.

Ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 – L. n. 244 del 24 dicembre 2007, art. 1, commi da 209 a 213, le fatture emesse in relazione alla convenzione stipulata con quest'Istituto

dovranno essere redatte in forma elettronica e trasmesse per il tramite del sistema di interscambio. L'Inail non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.

Il Codice Univoco Ufficio della Direzione Regionale Abruzzo, rinvenibile nell'IPA (Indice delle pubbliche Amministrazioni), è il seguente:

Tale codice dovrà essere riportato nella fattura elettronica, nello specifico campo "**1.1.4 <CodiceDestinatario>**

Nel campo della fattura elettronica "**1.2.6 <RiferimentoAmministrazione>**", va inserito il codice numerico della sede Inail di riferimento che ha emesso l'impegnativa per le prestazioni LIA, come di seguito riportato:

31100 – Sede di Chieti
31300 – Sede di Pescara
31110 – Sede di Lanciano
31200 – Sede di L'Aquila
31210 – Sede di Avezzano
31231 – Sede di Sulmona
31400 – Sede di Teramo

A seguito del provvedimento del Garante della Privacy n. 511 del 20 dicembre 2018, le fatture elettroniche relative a prestazioni sanitarie emesse nei confronti di persone giuridiche non dovranno contenere più dati personali.

Pertanto la Struttura riporterà nel testo della fattura elettronica unicamente il numero di impegnativa e il numero caso di infortunio e si farà carico di far pervenire, contestualmente, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della sede Inail di riferimento, la seguente documentazione necessaria all'Istituto per procedere al pagamento: copia dell'impegnativa e copia del diario delle prestazioni controfirmata dall'assistito attestante la regolare conclusione del percorso riabilitativo. Nella trasmissione della predetta documentazione si dovrà indicare il numero della fattura elettronica di riferimento. In assenza della predetta documentazione non si potrà procedere al pagamento.

Di seguito si riportano gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) delle Sedi Inail:

aquila@postacert.inail.it
avezzano@postacert.inail.it
sulmona@postacert.inail.it
chieti@postacert.inail.it
pescara@postacert.inail.it
[lanciano@postacert.inail.it](mailto: Lanciano@postacert.inail.it)
teramo@postacert.inail.it

Eventuali inosservanze delle disposizioni in materia di privacy relative alla fatturazione elettronica saranno imputabili esclusivamente alla Struttura.

Art. 5

Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali forniti ai fini dell'esecuzione della presente convenzione esclusivamente per le finalità di cui alla convenzione medesima e, in ogni caso, nel rispetto delle misure previste dal Regolamento europeo 679/2016.

1. La Struttura è consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento della presente Convenzione sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del Regolamento europeo 679/2016 e dal d. lgs. n. 196/2003 (di seguito codice della Privacy) come novellato dal d. lgs. n. 101 del 10 agosto 2018. In particolare, il trattamento in esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto può interessare dati personali sensibili.
2. La Struttura si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui in possesso, a effettuare esclusivamente trattamenti di dati personali strettamente necessari per lo svolgimento dei servizi previsti dalla presente convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, a non divulgare o comunicare tali dati a soggetti estranei all'esecuzione del trattamento e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.
3. L'obbligo di cui al comma 2 non concerne i dati che siano o che divengano di pubblico dominio.
4. Al fine di assicurare la sicurezza dei dati e dei sistemi informatici e telematici dell'Amministrazione, la Struttura si impegna durante l'esecuzione della presente convenzione ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee e adeguate ad adempiere alla normativa e alla regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, prescritte dal Regolamento europeo 679/2016, dal Codice della Privacy così come novellato dal d.lgs. n. 101/2018, dal Garante per la protezione dei dati personali e dall'Inail, nonché dalla convenzione stessa.
5. La Struttura prende atto che l'Inail, nella sua qualità di "Titolare del trattamento", intende, ai sensi dell'art. 28 del suddetto GDPR, designare la medesima, per il tempo di durata della convenzione, "Responsabile" del trattamento dei dati che effettuerà nell'ambito dell'esecuzione della presente convenzione e si impegna a dare accettazione scritta della nomina, che sarà formalizzata con apposito "Atto di designazione", che costituisce parte integrante delle condizioni generali di fornitura delle prestazioni e a rispettarne le istruzioni impartite. Il Responsabile del trattamento può avvalersi di ulteriori Responsabili per delegare attività specifiche, previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione. Nel caso in cui, per le prestazioni della convenzione che comportano il trattamento di dati personali, la Struttura ricorra a sub-fornitori, è obbligata a nominare tali operatori, a loro volta "sub-Responsabili" sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina all'Amministrazione. Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dall'Amministrazione alla Struttura/Responsabile iniziale del trattamento, riportati in uno specifico contratto.
6. La Struttura ha fornito all'Amministrazione, preliminarmente alla stipula della presente convenzione, specifico "Attestato in materia di privacy" con il quale si obbliga

al rispetto delle prescrizioni emanate in materia dal GDPR 679/2019, dal Codice della Privacy così come novellato dal D. Lgs n. 101/2018 e alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo. La Struttura dichiara, altresì, di assumere ogni responsabilità connessa al mancato rispetto, da parte dei predetti sub-fornitori, nonché di eventuali loro collaboratori e consulenti, delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, comprese le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

7. L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche periodiche ispettive e/o documentali per vigilare sull'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali e di risolvere la Convenzione in caso di inosservanza delle istruzioni dalla stessa impartite.

Art. 6

Proprietà dei dati e diritto di autore

Per tutti i materiali oggetto del servizio, cioè le opere di ingegno come programmi, strumenti di programmazione, documentazione, banche dati, prospetti, disegni, immagini statiche o in movimento, suoni, studi, o rapporti fissati in qualsiasi forma o su qualsiasi supporto, che sono realizzati durante l'esecuzione dello stesso, la proprietà ed ogni altro diritto (inclusa la proprietà del copyright) sono esclusivamente dell'Inail.

Art. 7

Informativa sui dati acquisiti dall'Inail

1. La Struttura prende atto che i dati contenuti nella presente convenzione e ad essa riferiti, rientrano nell'ambito di applicazione del GDPR 679/2019 e del Codice della Privacy così come novellato dal D. Lgs n.101/2018. e, pertanto, ai sensi dell'art. 13 del suddetto GDPR, con il presente articolo si fornisce alla Società l'informativa sull'uso di tali dati e sui relativi diritti.
2. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, la Struttura prende atto che l'Inail è Titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano e che la Struttura in parola ha fornito direttamente.
3. Tutti i dati personali saranno trattati nel rispetto delle previsioni di legge per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto di convenzione in essere, all'esecuzione degli obblighi derivanti dallo stesso (es. adempimenti contabili, pagamento del corrispettivo contrattuale) e ad ogni altra incombenza strettamente correlata, nonché ad obblighi derivanti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria.
4. Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Inail in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa vigente, e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
5. I dati personali potranno essere trattati, nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge e per finalità strettamente correlate all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla

convenzione, dal personale dell'Inail che opera in qualità di incaricato del trattamento e/o da altri soggetti esterni che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'Inail.

6. La Struttura può in ogni momento chiedere all'Inail, ai sensi dell'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 679/2016, quali siano i dati personali conservati, la correzione e l'aggiornamento, ottenere la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati trattati in violazione della legge e potrà esercitare il diritto di accesso previsto dal medesimo art. 15 rivolgendosi direttamente al Responsabile della protezione dei dati personali dell'Istituto.

7. La Struttura, con la stipula della presente convenzione, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate al presente articolo. L'Inail manterrà tali dati riservati fino a che non siano disponibili pubblicamente e, comunque, non oltre due anni dal completamento delle prestazioni di cui alla presente convenzione.

Art. 8

Salute e sicurezza sul lavoro

La Struttura si impegna alla piena e completa osservanza della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare è responsabile, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9

Responsabilità e manleva

la Struttura si obbliga a manlevare e tenere indenne l'INAIL da qualsivoglia pretesa di terzi, tra i quali si ricomprende anche l'assicurato INAIL che potrebbe subire un danno durante l'esecuzione delle prestazioni rese, per fatti e colpe imputabili ai dipendenti, ausiliari e collaboratori della Struttura stessa e assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche se eseguite da parte di terzi.

Art. 10

Codice di comportamento e Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza

1. La Struttura si impegna a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, nonché al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza e al Codice di comportamento dell'Istituto, pubblicati sul sito istituzionale, consapevole che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione della presente convenzione.

2. Le parti, sempre in relazione alla soprarichiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

Art. 11

Durata

La presente convenzione decorre dal 29/07/2019, giorno successivo a quello di scadenza della precedente convenzione, fino al 21 aprile 2022, rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle parti, notificata almeno 90 giorni prima della scadenza.

Art. 12

Risoluzione e recesso unilaterale

La presente convenzione sarà risolta dall'Inail qualora, a seguito di verifiche periodiche, sia riscontrato il venir meno, in capo alla Struttura, del requisito della regolarità contributiva, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui alla presente convenzione, dell'accreditamento e di tutti gli altri requisiti richiesti per la stipula del presente atto, nonché in caso di contestata e reiterata irregolare esecuzione.

La Struttura di cui all'elenco delle strutture private accreditate si impegna a comunicare con immediatezza all'Inail, Direzione Regionale Abruzzo, Via Vetoio, L'Aquila e all'Ufficio competente della Direzione Politiche per la Salute della Regione Abruzzo, Via Conte di Ruvo, Pescara, eventuali fattispecie, di cui all'art. 7 L.R. 32/2007 e in particolare la sopravvenienza di provvedimenti di sospensione dell'accreditamento, in ragione di motivate esigenze cautelari o per la fattispecie di cui all'art. 7 bis L.R. 32/2007; l'avvio e/o la definizione di procedure di revoca dell'accreditamento ex art. 7 L.R. citata; eventuali provvedimenti di voltura del titolo di accreditamento provvisorio.

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione con il preavviso di almeno sei mesi con comunicazione scritta da inviarsi tramite posta elettronica certificata o raccomandata A.R.

Art. 13

Controversie

Qualsiasi controversia che possa scaturire dall'interpretazione e dall'attuazione del presente atto sarà devoluta alla competenza del Foro di L'Aquila.

Art. 14

Registrazione

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo e le parti provvederanno, ognuna per la copia di propria competenza, ad apporre la relativa marca.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'art. 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della parte richiedente.

FONDAZIONE P. ALBERTO MILENO ONLUS
CENTRO di FISIOTERAPIA S. FRANCESCO
Via Platone, 77 - 66054 VASTO (CH)
P.IVA: 01612240695

Per la Direzione regionale Inail Abruzzo

Per la Fondazione Padre Alberto Mileno
ONLUS

Il Direttore regionale

Il Rappresentante legale

dott. Nicola Negri

sig. Franco Barti



**DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE A CURA DELLA STRUTTURA
E RESTITUIRE IN FORMATO PDF**

SCHEDA ANAGRAFICA DELLA STRUTTURA

RAGIONE SOCIALE	Fondazione Padre Alberto Mileno ONLUS
CODICE FISCALE	01612240695
PARTITA IVA	0161224695
LEGALE RAPPRESENTANTE	Franco Berti
SEDE LEGALE	Viale Dalmazia 116 66054 Vasto
POSTA ELETTRONICA DI STRUTTURA	info@fondazionemileno.it
PEC	fondazionemilneo@pec.it
CENTRALINO	0873/365966
SEDE AMBULATORIO FKT	Via Platone 77 - 83 66054 Vasto
ORARI APERTURA AMBULATORIO FKT	08.00 -18,30 lunedì - venerdì
TELEFONO PRENOTAZIONI	0873/365966
REFERENTE PRENOTAZIONI	Sig.ra Scafetta Anna
TELEFONO	
EMAIL	fisio@fondazionemileno.it
REFERENTE SANITARIO (FISIATRA)	Dott. Carlino Nicola Pantaleone
TELEFONO	
EMAIL	cs@fondazioneemileno.it
REFERENTE AMMIN. - CONTABILE	Sig.ra Scafetta Anna
TELEFONO	
EMAIL	fisio@fondazionemileno.it
C/C BANCARIO IBAN	

Luogo,

Il Dichiarante
Berti Franco

.....
FONDAZIONE P. ALBERTO MILENO ONLUS
 Viale Dalmazia 116 - VASTO MARINA (CH)
 Tel. 0873.8001 - P. A. 01612240695

ELENCO PRESTAZIONI LEA EROGABILI NELLA STRUTTURA

CODICE del TARIFFARIO REGIONALE VIGENTE Tariffa da vigente nomenclatore tariffario regionale e nel rispetto del budget assegnato	TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE LEA
93.39.8	Magnetoterapia
93.11.2	Rieducazione motoria individuale in motuleso grave semplice
93.11.4	Rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale semplice
93.11.5	Rieducazione motoria in gruppo (seduta di 30' max 5 pazienti)
93.19.1	Esercizi posturali propriocettivi (seduta individuale di 60')
93.19.2	Esercizi posturali propriocettivi seduta collettiva (di 60' max 5 persone)
93.72.1	Training per dislessia individuale (seduta individuale)
93.72.2	Training per dislessia (seduta collettiva)
93.71.3	Training per Discalculia (seduta individuale)
93.71.4	Training per Discalculia (seduta collettiva)
93.01.3	Val monofunz. Con scala psico- comportamentale-somm. Test delle funzioni linguistiche
93.01.04	Valutazione funz. Delle funzioni corticali sup.bilancio pretrattamento delle funz. Cort. Sup corr. A disturbi com. del ling.o di altre funz. Cognitive
93.89.2	Training per disturbi cognitivi (seduta individuale)
93.89.3	Training per disturbi cognitivi (seduta collettiva)
89.7	Visita generale-visita specialistica, prima visita
89.01	Anamnesi e valutazione, definite brevi-storia e valutazione abb. Vis. Succ. vis.controllo
93.15	Mobilizzazione colonna vertebrale
93.22	Training deambulatori e del passo
93.35.2	Irradiazioni infrarossi
93.11.3	Rieducazione motoria individuale in motuleso grave strumentale complessa
93.39.6	Elettroterapia di muscoli normo o denervati della mano o del viso
93.39.7	Elettroterapia di muscoli normo o denervati di altri distretti

93.16	Mobilizzi di altre articolazioni - Manipolazione incruenta di rigidità di piccole articolazioni escluso manipolazioni di articolazione temporo-mandibolare
93.26	Risoluzione manuale di aderenze articolari (Mass. di scollamento)
93.83	Terapia Occupazionale individuale
93.11.3	Rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale strumentale complessa

Timbro della struttura e firma leggibile
del Legale Rappresentante

Berti Franco

FONDAZIONE P. ALBERTO MILENO ONLUS
Viale Dalmazia, 116 - VASTO MARINA (CH)
Tel. 0873.8001 - P. I. 01610000000

**DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE A CURA DELLA STRUTTURA E RESTITUIRE IN
FORMATO PDF**

ELENCO DELLA PRESTAZIONI LIA EROGABILI NELLA STRUTTURA

PRESTAZIONE LIA (con TEMPI DI ESECUZIONE)		INDICARE CON UNA X LE PRESTAZIONI EROGATE DALLA STRUTTURA	TARIFFA in euro
1	IDROMASSOTERAPIA 20 minuti	X	9,00
2	IPERTERMIA 15 minuti		13,00
3	GINNASTICA VASCOLARE IN ACQUA	X	9,00
4	IONOFORESI 30 minuti	X	9,00
5	TRAZIONE VERTEBRALE MECCANICA 20 minuti		13,00
6	DIATERMIA AD ONDE CORTE O MICROONDE (RADARTERAPIA) 15 minuti		9,00
7	MASSOTERAPIA DISTRETTUALE REFLESSOGENA 15 minuti	X	13,00
8	ESERCIZIO ASSISTITO IN ACQUA (individuale) 30 minuti	X	18,00
9	PRESSOTERAPIA 30 minuti		18,00
10	LASERTERAPIA ANTALGICA 10 minuti	X	16,00
11	ELETTROTHERAPIA ANTALGICA (TENS) 20 minuti	X	9,00
12	ULTRASUONOTERAPIA 10 minuti	X	9,00
13	TECARTERAPIA MANUALE – AUTOMATICA (capacitiva e resistiva) 30 minuti	X	27,00
14	MAGNETOTERAPIA 30 minuti	X	9,00
15	LINFODRENAGGIO MANUALE 40 minuti	X	27,00
16	LASERTERAPIA AD ALTA POTENZA (H.I.L.T.) 15 minuti	X	16,00
17	ONDE D'URTO RADIALI	X	36,00
18	ONDE D'URTO FOCALIZZATE (eseguite dal medico)		63,00
19	BENDAGGIO FUNZIONALE (compreso materiale)	X	18,00
20	TAPING NEUROMUSCOLARE (compreso materiale)	X	13,00

PER ACCETTAZIONE

) Il Dichiarante
Berti Franco

.....
FONDAZIONE P. ALBERTO MILENO ONLUS
Viale Dalmazia, 116 - VASTO MARINA (CH)
Tel. 0873.8001 - P. I. 01612240695

**DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE A CURA DELLA STRUTTURA
E RESTITUIRE IN FORMATO PDF**

Convenzione tra L'INAIL – Direzione Regionale Abruzzo e la struttura Fondazione Padre Alberto Mileno ONLUS - per l'erogazione di prestazioni integrative di riabilitazione

PATTO INTEGRITA'

Il presente Patto di integrità, approvato con Determina del Presidente dell'Inail n. 149 del 4 giugno 2014, debitamente sottoscritto dal Rappresentante legale della struttura, costituirà parte integrante della convenzione stipulata con l'Inail.

Con il presente Patto d'Integrità viene sancita la reciproca, formale obbligazione dell'INAIL e della **Struttura Fondazione Padre Alberto Mileno ONLUS** - di seguito denominata "**La Struttura**" - di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corrruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine della sottoscrizione della convenzione e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'INAIL impiegati ad ogni livello dell'espletamento di questa convenzione e nel controllo dell'esecuzione delle prestazioni, sono a conoscenza del contenuto del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso Patto.

L'Inail si impegna a pubblicare i dati più rilevanti riguardanti la convenzione, in adempimento degli obblighi previsti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190.

La Struttura si impegna a segnalare all'INAIL qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della convenzione e/o durante l'esecuzione delle prestazioni, da parte di ogni interessato, addetto ovvero dipendente, collaboratore o consulente dell'INAIL, nonché di chiunque possa influenzare le decisioni relative al rapporto convenzionale.

La Struttura si impegna a riferire tempestivamente all'INAIL ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga comunque avanzata nel corso di esecuzione della convenzione nei confronti di un proprio rappresentante agente o dipendente. La sottoscritta Struttura prende altresì atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione della convenzione e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza. La sottoscritta Struttura è consapevole e accetta che, nel caso in cui non comunicati i tentativi di pressione criminale, la convenzione si risolverà di diritto.

Il personale dipendente, i collaboratori ed i consulenti dell'Istituto sono obbligati a riferire tempestivamente all'Amministrazione ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della convenzione e, sottoscrivendo il presente patto, **La Struttura** assume gli stessi obblighi.

I soggetti di cui al precedente capoverso che vengano a conoscenza di accordi, intese, atti ovvero altra attività posti in essere da ex dipendenti dell'Istituto, in occasione del rapporto di lavoro e della posizione ordinamentale precedentemente ricoperta (c.d. Pantouflage) e correlati all'affidamento della convenzione, sono tenuti a darne immediata notizia all'Amministrazione ai fini delle conseguenti determinazioni da assumere, in ordine ai richiamati ex dipendenti ovvero della convenzione in corso.

La Struttura, si impegna a:

- mettere a disposizione, a richiesta dell'INAIL, anche tutte le informazioni sul proprio personale anche ai fini del rispetto della contrattazione collettiva di riferimento;
- a non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs n. 165/2001.

La Struttura prende atto e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione e fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione della convenzione;
- responsabilità per danno arrecato all'INAIL nella misura dell'8% del valore della convenzione, da quantificare sulla base del fatturato emesso nei confronti dell'Inail per la citata convenzione, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- esclusione della Struttura da convenzionamenti con l'INAIL per 5 anni.

Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore fino alla completa esecuzione della convenzione.

Eventuali eventi corruttivi o altre fattispecie di illecito dovranno essere segnalati al Direttore Regionale INAIL per l'Abruzzo e al Responsabile della prevenzione e della corruzione dell'INAIL.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d'Integrità fra l'INAIL e **la Struttura** sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Il Legale rappresentante
Berti Franco